





una memoria difensiva, insiste per la necessità ineliminabile  
del ricorso ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e contesta tutto quanto  
ex adreco debitto ed exceptio poichè evidentemente infamato  
in fatto e diritto. Chiede che la causa venga decisa, con vittoria  
di parte, diritti e oneri. Per il Ministero dell'Economia  
e delle Finanze è presente, giusta delega agli atti, il  
dott. Luigi Trevesani il quale si riporta alla memoria  
difensiva e ne chiede l'integrale accoglimento. In  
particolare eccipisce la erroneità di legge, l'omissione passiva  
e chiede l'estinzione del giudizio del M.T.F. con  
vittoria di spese.

LGC

Memorie per decisione all'udienza del  
15/12/15 con termini per note sue o  
degli avversari.

LGC

Udienza del 15-12-15

È presente l'Avv. Di Micis per delega dell'Avv.

Tomello il quale si riferisce ai propri atti e alle note

autonarrate inviate telematicamente e chiede

alcun cosa. Per la Repubblica Tribunale

dello Stato di presente è presente il dott. Luigi

Trevesani il quale ribadisce l'eccezione di ommissione

di legge, l'ommissione passiva del Ministero dell'Economia

e delle Finanze e chiede l'estinzione del giudizio

l'Avv. Di Micis si oppone a quanto ex adreco debitto

ed exceptio. In tal modo chiede che il Giudice aditi,

negli termini, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

l'integrazione del contraddittorio come indicato alle pagine 3) e 4)

delle note autonarrate.





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

R.G.

VERBALE DI CAUSA

R.G. 8996/2012 Cronologico

L'anno il giorno del mese di

in nel Tribunale alla pubblica udienza

tenuta dal giudice dott.ssa ROSA DEL PRETE

Udienza del 15/12/2015

E' presente per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Campane, il dott. Corrado Lupi, il quale si riporta integralmente a quanto esposto ed eccetto nella propria memoria difensiva e alle documentazioni in allegato, oltre che alle proprie note integrative autorizzate, del pari in atti depositate in data 4.12.2015. Il dott. Corrado impugna e contesta ogni eventuale domanda ed eccezione, espressamente, anche con riferimento alle note integrative di controparte.

Giurista per il rigetto del ricorso per l'infondatezza delle pretese di controparte. Chiede che la causa venga decisa.

Se Gi

procedete con la separata ordinanza

Se Gi

TR

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO**

**Segue verbale di udienza del 15.12.2015**

Il Giudice del lavoro,

considerato che l'azione si sostanzia nell'impugnazione di una graduatoria relativa ad un concorso interno;

rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità: *"Nell'ipotesi in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato ingiustamente pretermesso dalla promozione e chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere promosso al livello superiore, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto il Giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno (Cass. 28 novembre 1998 n. 12128, Cass. 3 marzo 2004 n. 6342; Cass. 14820/2007).*

considerato che la richiesta della ricorrente di essere inserita in posizione utile nella graduatoria determina la veste di contraddittori necessari dei lavoratori ivi inseriti, in quanto necessariamente pregiudicati da una pronunzia astrattamente favorevole alla ricorrente;

rilevata, dunque, la necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti dei dipendenti collocati utilmente nella graduatoria impugnata;

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti collocati utilmente nella graduatoria impugnata entro il termine perentorio del 10.04.2017, onerando - per l'elevato numero degli stessi - l'Agenzia delle Entrate della pubblicazione sul proprio sito internet del ricorso introduttivo, memoria di costituzione, verbale di udienza e della presente ordinanza nel predetto termine.

Fissa per la decisione l'udienza del 16.05.2017.

IL GIUDICE  
(Rosa Del Prete)

